

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
delegato @ n. 107
del 09.04.2014
Rep.

nr. _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER L'UTILIZZO PARZIALE
DELLA SALA ARCOBALENO.**

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di _____ tra :

Il COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, in persona della Dott.ssa MADDALENA DONA', nata ad Abbiategrasso il 19/09/1966 nella sua qualità di Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi del Comune di Motta Visconti domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

la PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA di Motta Visconti, con sede in Motta Visconti, Via Roma, nr. 4, codice fiscale 90002510155 iscritta al Registro Persone Giuridiche Tribunale di Milano al nr. 586, d'ora in avanti denominata Parrocchia, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore Rev. Don Giovanni Nava, nato a Rho (MI) il 03.09.1956, residente a Motta Visconti, Via Roma nr. 4, codice fiscale NVAGNN56P03H264H ;

PREMESSO :

- che la Parrocchia è proprietaria della sala Arcobaleno, sita in Motta Visconti, Via San Luigi nr. 8, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 55, sub 4 Parte X;
- che la suddetta sala rappresenta un importante strumento per la qualificazione culturale e sociale della Comunità Mottese ed anche dei paesi limitrofi;

- che la Parrocchia, escludendo ogni finalità lucrativa, intende permettere il suo pieno utilizzo a a favore della Comunità Mottese secondo le finalità indicate nel punto precedente e nel rispetto della morale cattolica e del Magistero della Chiesa;
- che il Comune di Motta Visconti è sprovvisto di idoneo locale atto a recepire un considerevole numero di persone in occasione di iniziative culturali e artistiche, convegni e manifestazioni varie, organizzati direttamente dal Comune e/o patrocinati dallo stesso in collaborazione con le Scuole esistenti sul territorio e le Associazioni locali;
- che l'Amministrazione Comunale, condividendo le finalità di cui sopra, intende contribuire alla crescita culturale e sociale della Comunità Mottese;

Tutto ciò premesso,

Tra le due parti **SI CONVIENE E SI STIPULA** quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
 2. La Parrocchia concede in utilizzo al Comune, che accetta, la sala Arcobaleno sita in Via San Luigi, per lo svolgimento di iniziative culturali ed artistiche, convegni e manifestazioni varie, purchè preventivamente concordate; vengono fin d'ora escluse manifestazioni politiche, partitiche e sindacali.
 3. L'uso della sala da parte del Comune è stabilito in un numero massimo di nr. 10 (dieci) giornate annue. Per "giornata" si intende un utilizzo continuato della sala Arcobaleno dalle ore 13.00 alle ore 24.00. Gli utilizzi della sala per un numero di ore inferiori a 6 (sei) saranno considerati come "mezza giornata di utilizzo". L'utilizzo della sala in orario antimeridiano sarà possibile unicamente per iniziative che non richiedano l'intervento del personale tecnico della Parrocchia. Nel calcolo dell'utilizzo sono compresi gli usi per eventuali prove ed allestimenti delle manifestazioni.
- Nell'ambito delle 10 giornate, due potranno essere utilizzate per un uso frazionato di tre ore per ciascun utilizzo, da destinarsi a proiezioni di film/documentari.
4. Le date di utilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui in premessa

saranno definite di comune accordo con la Parrocchia con un anticipo di almeno 30 giorni, tenuto conto delle rispettive esigenze e valutati gli elementi di priorità. Le date di utilizzo della sala da parte del Comune o dai soggetti di cui sopra non potranno sovrapporsi a quelle già programmate dalla Parrocchia, ed a tal fine la Parrocchia si impegna a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla sua definizione, il calendario delle proprie programmazioni d'uso della suddetta sala, ed a informare il Comune ogni qualvolta vi siano modifiche/aggiornamenti. Nelle date concordate la Parrocchia dovrà garantire l'uso esclusivo della sala al Comune di Motta Visconti o ai soggetti di cui sopra, per il tempo richiesto.

5. Le spese di organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, alla restituzione della sala nelle condizioni in cui è stata concessa, fatto salvo il normale uso.

6. Si intendono a carico della Parrocchia le spese relative alle utenze, al servizio di pulizia e di manutenzione ordinaria, ai servizi di apertura, assistenza di sala, biglietteria (qualora previsto l'ingresso a pagamento) di custodia e di chiusura, e la messa a disposizione di personale tecnico.

7. Il corrispettivo per l'utilizzo della sala Arcobaleno è stabilito nella misura di € 1.345,00 oltre I.V.A. di legge per ogni giornata di utilizzo, per complessivi € 13.450,00 oltre IVA di legge annui.

Il corrispettivo annuo verrà versato in 2 rate, da corrispondersi entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno.

Per ogni ulteriore utilizzo eccedente il numero di giorni di cui al comma precedente, il prezzo è fissato in € 1.670,00 oltre IVA di legge per giornata di utilizzo. Quest'ultimo avverrà alle condizioni di cui alla presente convenzione previa assunzione di apposito atto autorizzatorio o di impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale.

8. La durata della Convenzione per l'utilizzo della sala Arcobaleno è fissata per un

periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Per la scadenza non è previsto alcun preavviso o notifica.

9. L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a stipulare a proprie spese apposita polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni causati alla struttura oggetto della presente convenzione e quelli eventualmente causati a terzi durante l'utilizzo della stessa.

10. Prendendo atto della peculiarità del proprietario della struttura, l'Amministrazione Comunale si impegna a non organizzare manifestazioni incompatibili con la natura e la missione della Parrocchia o che siano in contrasto con la morale cattolica.

11. Le parti contraenti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dalla convenzione. Il recesso avrà decorrenza a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo, e comunque dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In caso di recesso nulla sarà dovuto dal recedente alla controparte.

12. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione ed insorte tra le parti, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale amichevole compositore composto da tre arbitri così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio arbitro. Gli arbitri così designati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro.

Art. 13

La presente convenzione è assoggettata a registrazione, le cui spese saranno totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per il Comune

Per la Parrocchia